



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n. 121 del 28 giugno 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2018/2019

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2018 le iscrizioni ai Campionati 2018/2019 saranno consentite solo attraverso la procedura di dematerializzazione cioè **i Dirigenti di Società abilitati dovranno inoltrare** al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica**.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici sia della Lega, sia del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una *"Guida di sintesi"* per le procedure di dematerializzazione.

* * * * *

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si comunica alle società che dalla prossima stagione sportiva sarà obbligatorio allegare l'indirizzo di posta elettronica certificata alla documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2018/2019.

* * * * *

DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019, **NON saranno accettate le iscrizioni di società che non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.**

Stralcio del comma 1. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: ***"Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato ..."***

CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE **BENEVENTO, 10 SETTEMBRE / 7 DICEMBRE 2018**

SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 giugno 2018, sono state pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO BASE – UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE".

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di lunedì 27 agosto 2018, compilate sul modello pubblicato in allegato al bando e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a lunedì 27 agosto 2018.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 778,00 (Euro settecentosettantotto – comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

Il Corso, riservato ai residenti nelle province di Benevento, Avellino e Salerno, si terrà a Benevento (o provincia) ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 10 al 15 settembre; dal 24 al 29 settembre; dall'8 al 13 ottobre; dal 22 al 27 ottobre; dal 5 al 10 novembre; dal 19 al 24 novembre 2018. Gli esami si terranno nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2018.

Gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.30 (o 18.00) alle ore 22.00 (o 22.30); il sabato dalle ore 8.30 (o 9.00) alle ore 12.30 (o 13.00).

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.

* * * * *

BENEMERENZE 2018 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si pubblicano, di seguito, le società, i dirigenti federali e di società campane, operanti nell'ambito di questo Comitato (**stralcio dal C.U. n. 345 del 25 giugno 2018 della L.N.D.**), che – su proposta del C.R. Campania – sono stati insigniti della benemerenda della L.N.D., consegnata dal Presidente della L.N.D., dott. Cosimo Sibilia e dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., dott. Roberto Fabbricini, sabato 23 giugno 2018, presso la sala convegni dell'Hotel Holiday Inn Rome Parco dei Medici:

SOCIETÀ CON ALMENO CINQUANTA ANNI DI ATTIVITÀ

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ■ ASDPOL SAVIGNANESE | di Savignano Irpino (AV) |
| ■ U.S.D. APICE CALCIO 1964 | di Apice (BN) |
| ■ A.S.D. MONDRAGONE | di Mondragone (CE) |
| ■ A.S.D. CIMITILE | di Cimitile (NA) |
| ■ U.S. AGROPOLI | di Agropoli (SA) |
| ■ A.S.D. S.VITO POSITANO | di Positano (SA) |

PREMIO PER DIRIGENTI FEDERALI CON ALMENO VENTI ANNI DI ATTIVITÀ

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Bruno Marra | Giudice Sportivo T. Delegazione Provinciale BN |
| ■ Ercole Avallone | Componente Delegazione Provinciale SA |
| ■ Giuseppe Stanzione | Vice Delegato Delegazione Provinciale SA |

PREMIO PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ CON ALMENO VENTI ANNI DI ATTIVITÀ

■ Vincenzo Sabatino	A.S.D. Comprensorio Miscano
■ Giuseppe Tornatore	A.S.D. Solofra Calcio
■ Massimo Palumbo	A.S.D. Foglianise
■ Alfredo Perretta	A.S.D. Mondragone
■ Antonio Lombardi	A.S.D. San Vitaliano
■ Matteo Viviano	A.S.D. Futsal Club Oplontina
■ Vincenzo Spisso	A.S.D. Frazioni Unite

Il Presidente del Comitato Regionale Campania, dott. Salvatore Gagliano, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, a nome di tutte le società, esprime profonda soddisfazione, compiacimento e congratulazioni ai dirigenti premiati.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 75 del 21 giugno 2018 – **Revoca dell'affiliazione alla fallita società Vicenza Calcio S.p.A.;**
- n. 76 del 21 giugno 2018 – **Modifica del punto 2 e del punto 6 del Comunicato Ufficiale n. 83/A del 20 novembre 2014;**
- n. 131CFA del 21 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 73TFN del 21 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 77 del 25 giugno 2018 – **Precisazione su seconde squadre Serie A;**
- n. 78 del 25 giugno 2018 – **Nomina dell'avv. Marco Squicquero quale Procuratore Federale Interregionale;**
- n. 79 del 26 giugno 2018 – **Modifica del punto 16 "Capienza e requisiti dello stadio" e del punto 17 "Sedute individuali" dell'allegato A) del Comunicato Ufficiale n. 26 del 13 aprile 2018, come integrato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 28 maggio 2018, secondo il testo allegato sub A);**
- n. 80 del 26 giugno 2018 – **Istituzione del Registro federale provvisorio degli agenti sportivi;**
- n. 241AA del 27 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 242AA del 27 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 243AA del 27 giugno 2018 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania;**
- n. 81 del 27 giugno 2018 – **Modifiche gli artt. 17, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 32 bis, 34, 34 bis, 37, 39, 40 quater, 44 bis, 47, 48, 48 bis, 49, 51, 52 ter, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 92, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 95, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118, e di introdurre gli artt. 25 bis, 52 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 99 ter, delle N.O.I.F.;**
- n. 82 del 27 giugno 2018 – **Modifiche agli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva.**
- n. 83 del 28 giugno 2018 – **Nomina Organismo di Vigilanza;**
- n. 84 del 28 giugno 2018 – **Nomina COVISOD.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Alliegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della F.I.G.C.:

- **Circolare n. 76** del 26 giugno 2018 – **Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Giulia Cima;**
- **Circolare n. 77** del 26 giugno 2018 – **Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività per la stagione sportiva 2018/2019;**
- **Comunicato Ufficiale n. 351** del 27 giugno 2018 – **C.U. n. 14 BS – proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile Serie A 2018;**

* * * * *

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2018

FASC. 233

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.
Proc.11764/991pfi17-18/AS/ac del 15.05.2018 (Campionato Regionale di Prima Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele Formichella, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Dugenta, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Calciatori: Antonio Cestari (gare del 25.02.2017, 19.02.2017, 13.11.2016, 15.10.2016, 14.01.2017 e 29.10.2016) e Enrico Garofano (gare del 21.01.2017 e 14.01.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sigg. Alberto Vene (2 gare), Angelo Di Cerbo (5 gare) e Pasquale Amore (1 gara), dirigenti accompagnatori della società Asd Dugenta per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Dugenta, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Dugenta, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Alberto Vene, Angelo Di Cerbo e Pasquale Amore con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Michele Formichella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Dugenta, ed il suo Presidente Sig. Michele Formichella, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Cestari otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Enrico Garofano quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Angelo Di Cerbo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Pasquale Amore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Michele Formichella la sanzione di mesi sette (7) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Dugenta alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza

assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

in via preliminare, di stralciare la posizione del dirigente / calciatore Alberto Vene per intervenuto patteggiamento ex art. 32 C.G.S.; inoltre, di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

al calciatore Antonio Cestari otto (8) giornate di squalifica; al calciatore Enrico Garofano quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Angelo Di Cerbo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al dirigente Pasquale Amore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Michele Formichella la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; alla società Asd Dugenta il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 233

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.

Proc.11764/991pfi17-18/AS/ac del 15.05.2018 (Campionato Regionale di Prima Categoria)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Alberto Vene (2 gare), dirigente accompagnatore/calciatore della società Asd Dugenta per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF.

All'udienza del 25/06/2018 l' avvocato difensore, munito della procura speciale per il soggetto deferito, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il dirigente accompagnatore/calciatore Venne Alberto la sanzione finale della squalifica per tre (3) gare (s.b. 4 gare ridotta come sopra per rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al dirigente accompagnatore / calciatore Venne Alberto la sanzione finale della squalifica per tre (3) gare (s.b. 4 gare ridotta come sopra per rito).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 222

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc.10892/666pfi17-18/CS/ac del 27.04.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Sessa Costabile, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Vigor Castellabate, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Sansivieri Luca (gare del 6.02.2017 e 24.10.2016), Matarazzo Alfonso (gara del 6.02.2017), Funciello Carmine (gara del 24.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Cardillo Alfonso, dirigente accompagnatore della società Asd Vigor Castellabate per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Vigor Castellabate, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Vigor Castellabate, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cardillo Alfonso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Di Sessa Costabile l'omesso tesseramento

e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Vigor Castellabate, ed il suo Presidente Sig. Di Sessa Costabile, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sansivieri Luca quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Matarazzo Alfonso, Funciello Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Cardillo Alfonso la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Di Sessa Costabile la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Vigor Castellabate la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Vigor Castellabate alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Sansivieri Luca quattro (4) giornate di squalifica; ai calciatori Matarazzo Alfonso e Funciello Carmine tre (3) giornate di squalifica ciascuno; al dirigente Cardillo Alfonso la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al Presidente Di Sessa Costabile la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Vigor Castellabate la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 228

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi.
Proc.11401/607pfi17-18/CS/gb dell'8.05.2018 (Campionato Juniores Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Nicola Falcone, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Villa Literno, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Gianluca Franco calciatore (gara del 5.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Francesco Cuerrera, dirigente accompagnatore della società Asd Villa Literno, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Villa Literno, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Villa Literno, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Francesco Cuerrera con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Nicola Falcone l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed

assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Villa Literno, ed il suo Presidente Sig. Nicola Falcone, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza del 25 Giugno 2018, dato atto della regolarità delle convocazioni, veniva data la parola alla P.F. che concludeva affinché ai deferiti fossero comminate le seguenti sanzioni: Per il Presidente Falcone Nicola, mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Cuerrera Francesco, mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore Franco Gianluigi tre (3) giornate di squalifica; per la soc. Villa Literno Calcio un (1) punto di penalizzazione ed euro 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Villa Literno Calcio alla data della gara. Ne consegue l'applicazione delle sanzioni come da CGS che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Presidente Falcone Nicola, mesi tre (3) di inibizione; al dirigente accompagnatore Cuerrera Francesco, mesi tre (3) di inibizione; al calciatore Franco Gianluigi tre (3) giornate di squalifica; alla società Villa Literno Calcio un (1) punto di penalizzazione ed euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 226

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.

Proc.11082/594pfi17-18/CS/ac del 3.05.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Angelo Pezone, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Liburia, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Giuseppe Pezone (gare del 6.03.2017, 16.01.2017, 31.10.2016, 10.10.2016, 5.02.2017 e 17.10.2016), Silvestre Di Luglio (gare del 31.10.2016, 10.10.2016, 20.11.2016, 7.11.2016 e 12.12.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Nicola Cangiano, dirigente accompagnatore della società Asd Virtus Liburia per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Virtus Liburia, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Liburia, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Nicola Cangiano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Angelo Pezone l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Liburia, ed il suo Presidente Sig. Angelo Pezone, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Pezone sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Silvestre Di Luglio sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente Nicola Cangiano la sanzione di mesi sette (7) di

inibizione; per il Presidente Angelo Pezone la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Virtus Liburia la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Virtus Liburia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Giuseppe Pezone sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Silvestre Di Luglio sei (6) giornate di squalifica; al dirigente Nicola Cangiano la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; al Presidente Angelo Pezone la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; alla società Asd Virtus Liburia la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 231

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi. Proc.11779/986pfi17-18/CS/ac del 15.05.2018 (Campionato Provinciale Terza Categoria CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Bonifacio Di Donato, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Falciano Calcio 2016, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1,5 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1,6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Saverio Di Chiara, calciatore (gara del 4.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39,43 e 45 delle NOIF; la società Asd Falciano Calcio 2016, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Falciano Calcio 2016, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Bonifacio Di Donato Con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bonifacio Di Donato l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Falciano Calcio 2016 Ed il suo Presidente Sig. Bonifacio Di Donato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna nella quale è comparso il sig. Bonifacio Di Donato che ha evidenziato la propria estraneità ai fatti, essendo stato nominato Presidente solo in data 23.3.2017 (come da delibera assembleare prodotta). Chiedeva peraltro di addivenire al patteggiamento nell'interesse della società. Per quanto sopra, disposto lo stralcio della posizione dell'ASD Falciano Calcio, la PF concludeva: Perché a carico di Bonifacio Di Donato fosse pronunciata sentenza di non luogo a procedere, essendo risultato estraneo ai fatti oggetto di deferimento; Perché a carico del calciatore Di Chiara Saverio fosse comminata la squalifica per tre giornate. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Falciano Calcio 2016 alla data della gara. Dall'istruttoria svolta è peraltro risultato che effettivamente il Di Donato non rivestiva alcuna carica societaria alla data della gara, per il che nei suoi confronti va pronunciata sentenza di non luogo a provvedere. Le sanzioni, che vanno comminate a carico del solo calciatore in questa sede, avendo la

società optato per la definizione separata ex art. 23 CGS della propria posizione, debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Il TFT rileva infine che dagli atti risulta che dirigente accompagnatore nella gara *de qua* risulta il sig. Palazzo Gennaro, che non risulta deferito. Manda pertanto alla PF per l'eventuale deferimento del medesimo. **P.Q.M.**

il Tribunale Ferale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di stralciare la posizione dell'ASD Falciano Calcio 2016 nei cui confronti si è proceduto separatamente ex art. 23 CGS; di ritenere il calciatore Di Chiara Saverio responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare allo stesso la sanzione della squalifica per tre (3) giornate; di dichiarare il non luogo a procedere relativamente alla posizione di Bonifacio Di Donato. Di mandare alla P.F. per le valutazioni in ordine all'eventuale deferimento di Palazzo Gennaro, dirigente accompagnatore.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 231

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi.
Proc.11779/986pfi17-18/CS/ac del 15.05.2018 (Campionato Provinciale Terza Categoria CE)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Bonifacio Di Donato, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Falciano Calcio 2016, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1,5 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1,6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Falciano Calcio 2016., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 25/06/2018 il presidente sig. Bonifacio Di Donato per la società, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: la Società Asd Falciano Calcio 2016 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

alla Società Asd Falciano Calcio 2016 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 232

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.
Proc.11742/921pfi17-18/CS/ac del 15.05.2018 (Campionato Allievi Provinciali CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Menale, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (16 gare) della società Asd Fertilia Boys, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; Calciatori: Filippo Amatrude (Gare Del 12.02.2017, 12.12.2016 E 4.12.2016) , Arturo Cesaro (Gara Del 20.02.2017), Alessandro Cimmino (Gare Del 5.02.2017, 14.01.2017, 27.11.2016 E 20.11.2016), Francesco Di Ronza (Gare Del 22.01.2017, 17.12.2016 E 4.12.2016), Domenico Nugnes (Gara Del 22.01.2017), Cristian Piedimonte (Gara Del 4.12.2016), Giuseppe Cipullo (Gara 22.01.2017), Salvatore Di Caprio (Gare Del 14.01.2017, 18.12.2016 e 12.02.2017), Mario Santagata (Gare Del 14.01.2017, 18.12.2016, 12.02.2017, 29.01.2017, 14.01.2017 e 20.11.2016), Nicola Sglavo (gare del 14.01.2017, 18.12.2016, 5.03.2017 e 12.02.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sigg. Gaetano Piedimonte (2 Gare), Francesco Nugnes (1 Gara), Giuseppe Cimmino (1 Gara), Francesco Di Ronza (1 gara) dirigenti accompagnatori e del presidente Sig. Giuseppe Menale con funzione di dirigente accompagnatore (16 gare) della società Asd Fertilia Boys per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Fertilia Boys, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Fertilia Boys, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Gaetano Piedimonte, Francesco Nugnes, Giuseppe Cimmino, Francesco Di Ronza e del presidente Sig. Giuseppe Menale con funzione di dirigente accompagnatore della società Asd Fertilia Boys con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Menale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fertilia Boys, ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Menale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Preliminarmente il Tribunale stralcia la posizione del Presidente e della Società al fine di procedere con sentenza di patteggiamento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Filippo Amatrude cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Arturo Cesaro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Cimmino sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Di Ronza cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Nugnes tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cristian Piedimonte tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Cipullo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Di Caprio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Santagata sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Nicola Sglavo quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Gaetano Piedimonte la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Francesco Nugnes la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Giuseppe Cimmino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Fertilia Boys alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Filippo Amatrude cinque (5) giornate di squalifica; al calciatore Arturo Cesaro tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Alessandro Cimmino sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Francesco Di Ronza cinque (5) giornate di squalifica; al calciatore Domenico Nugnes tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Cristian Piedimonte tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Giuseppe Cipullo tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Salvatore Di Caprio tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Mario Santagata sei (6) giornate di squalifica; al calciatore Nicola Sglavo quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Gaetano Piedimonte la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Francesco Nugnes la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; al dirigente Giuseppe Cimmino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 232

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.
Proc.11742/921pfi17-18/CS/ac del 15.05.2018 (Campionato Allievi Provinciali CE)**

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Menale, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (16 gare) della società Asd Fertilia Boys, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF. La società Asd Fertilia Boys, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 25/06/2018 IL Presidente per sè e per la Società, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Giuseppe Menale la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 9 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Fertilia Boys la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti cinque (5) di penalizzazione (s.b. euro 700,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. Leo Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Giuseppe Menale la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 9 ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Fertilia Boys la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti cinque (5) di penalizzazione (s.b. euro 700,00 di ammenda e punti 7 di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 225

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.
Proc.11042/867pfi17-18/CS/ac del 3.05.2018 (Campionato Allievi Provinciali SA)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Oleksandr Orogomyretskyy calciatore (gare del 20.11.2016, 28.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 delle NOIF; Sig. Spisso Michele, dirigente accompagnatore della società Sc Il Pentagono, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il sig. D'auria Lucio e la società Sc Il Pentagono si sono avvalsi di quanto previsto dall'art.32 sexies del C.G.S., attualmente in attesa del parere della Procura Generale del CONI.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Sc Il Pentagono, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Spisso Michele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Oleksandr Orogomyretskyy quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Spisso Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Sc Il Pentagono alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che

ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Oleksandr Orogomyretsky quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Spisso Michele la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 229

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc.11508/11788/966pfi17-18/CS/ac del 10/15.05.2018 (Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi B – SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatori: Alexandru Pandalea (gara Giovanissimi B del 19.11.2016) e Egor Sveshnikov (gara Allievi Provinciali del 13.12.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Feldi Eboli, malgrado non fossero tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Alexandru Pandalea e Egor Sveshnikov tre (3) giornate di squalifica ciascuno. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Feldi Eboli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Alexandru Pandalea e Egor Sveshnikov tre (3) giornate di squalifica ciascuno. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 229

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc.11508/11788/966pfi17-18/CS/ac del 10/15.05.2018 (Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi B – SA)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gaetano Di Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Feldi Eboli, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sigg. Marco Chiumenti e Francesco Fusella, Dirigenti accompagnatori della società Asd Feldi Eboli per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Feldi Eboli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 25/06/2018 l'avvocato difensore, munito delle procure speciali per i soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Gaetano Di Domenico la sanzione finale di ottanta (80) giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); il dirigente Fusella Francesco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente Chiumento Marco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Feldi Eboli la sanzione di euro 270,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Gaetano Di Domenico la sanzione finale di ottanta (80) giorni di inibizione (s.b. inibizione di mesi 4 ridotta come sopra per rito); al dirigente Fusella Francesco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al dirigente Chiumento Marco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Feldi Eboli la sanzione di euro 270,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione nel campionato giovanissimi B (del. Prov. Salerno) e di punti uno (1) di penalizzazione nel campionato Allievi (del. Prov. Salerno) (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 224

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.

Proc.11089/614pfi17-18/CS/ac del 3.05.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciali CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Cirillo, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Pol. Athena A.s.d., per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1,5 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6,61 commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Federico Verrengia, calciatore (gara del 15.01.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Pol. Athena A.s.d., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Pol. Athena A.s.d., malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Antonio Cirillo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Cirillo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Pol. Athena A.s.d., ed il suo Presidente Sig. Antonio Cirillo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Federico Verrengia tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Antonio Cirillo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società Pol. Athena A.s.d., la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Pol. Athena A.s.d., alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito,

allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Federico Verrengia tre (3) giornate di squalifica; al Presidente Antonio Cirillo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Pol. Athena A.s.d., la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 227

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone.

Proc.11370/595pfi17-18/CS/ac dell'8.05.2018 (Campionato Giovanissimi Provinciale SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Raffaele Stella, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Alfaterna Pagan, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Vincenzo Notari (gare del 6.01.2017 e 18.12.2016), Simone Minichini (gara del 21.02.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Alfonso Minichini e Sergio Manzi, dirigenti accompagnatori della società Asd Alfaterna Pagan per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Alfaterna Pagan, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Alfaterna Pagan, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Alfonso Minichini e Sergio Manzi con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Raffaele Stella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Alfaterna Pagan, ed il suo Presidente Sig. Raffaele Stella, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Simone Minichini tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Sergio Manzi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Raffaele Stella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Alfaterna Pagan la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Alfaterna Pagan alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Per quanto riguarda il calciatore Notari Vincenzo, così come si evince dalla certificazione depositata, lo stesso risultava regolarmente tesserato in data anteriore rispetto alle date in cui si sono disputate le gare mentre riguardo alla posizione del calciatore Minichini Simone il tesseramento veniva erroneamente inoltrato al C.R. Campania anziché alla Delegazione Provinciale di Salerno, trattandosi di Settore Giovanile Scolastico, corredato, però, di tutta la documentazione richiesta nonché del relativo versamento che veniva trattenuto dall'ufficio. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di dichiarare il non doversi procedere nei confronti di tutti i deferiti.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 223

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. I. Simeone; Avv. R. Cangiano.

Proc.10906/801 pfi17-18/CS/ac del 27.04.2018 (Campionati Prov.li Giovanissimi B - Esordienti – CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Magliulo Francesco, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Acd Stella Azzurra Sanfeliciano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Fico Emanuele (gara giovanissimi del 29.10.2016), Papa Marco (gara esordienti del 14.02.2017), Scognamiglio Aniello (gara esordienti del 14.02.2017) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF e Albarano Sebastiano calciatore con funzioni di dirigente accompagnatore gara giovanissimi 29.10.2016 per violazione art.1bis in relazione agli art.7 comma 1 dello Statuto Federale, agli art.39, 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF. La società Acd Stella Azzurra Sanfeliciano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Acd Stella Azzurra Sanfeliciano, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal presidente con funzioni nella gara del 14.02.2017 di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Carmine Ranucci e Albarano Sebastiano calciatore con funzioni di dirigente accompagnatore gara giovanissimi 29.10.2016 con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Magliulo Francesco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Acd Stella Azurra Sanfeliciano, ed il suo Presidente Sig. Magliulo Francesco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Fico Emanuele, Papa Marco, Scognamiglio Aniello tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il dirigente Albarano Sebastiano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Magliulo Francesco la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Acd Stella Azurra Sanfeliciano la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Acd Stella Azurra Sanfeliciano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

ai calciatori Fico Emanuele, Papa Marco, Scognamiglio Aniello il non luogo a procedere in quanto infraquattordicenni; al dirigente Albarano Sebastiano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al Presidente Magliulo Francesco la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Acd Stella Azurra Sanfeliciano la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 GIUGNO

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Arcella.

Reclamo GIOVENTÙ PARTENOPE avverso C.U. n. 114 del 14/06/2018 Del. Prov. Napoli – Gara Gioventù Partenope / Real Casamicciola Terme del 10.06.2018 – Campionato Giovanissimi B Del. Prov. Napoli.

La C.S.A.T., letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva che il reclamo va parzialmente accolto. Invero, premesso che l'Arrichiello Raffaele doveva battere un calcio di punizione a favore della sua squadra, la volontarietà di colpire il d.d.g., il quale tra l'altro era di spalle tenuto conto che il pallone lo colpiva alla schiena, appare di dubbia configurabilità. Tuttavia, considerato comunque il gesto di indisciplina del calciatore che non ottemperava all'ordine del d.d.g. di attendere il fischio di ripresa del gioco reiteratamente manifestato, si ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta dal G.S.T. a due giornate di squalifica. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso comminando al calciatore Arrichiello Raffaele la sanzione di giornate due (2) di squalifica; nulla è dovuto per la tassa reclamo, non versata.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 luglio 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 28 giugno 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**